

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO



Nella persona della dott.ssa Gabriella Macri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in prima istanza al n. 6249/2019 R.G. avente per oggetto  
Opposizione a sanzione amministrativa

TRA

residente in

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA DI TARANTO in persona del Prefetto p.t. costituitasi in Cancelleria

RESISTENTE

E CONTRO

COMUNE DI I in persona del Sindaco p.t. elettivamente domiciliato in

presso lo studio dell'avv. che

lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e  
risposta in virtù di delibera di G.M. n. 115 del 27.11.2018

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DE PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.10.2019 l'istante, in proprio, proponeva  
opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n.

e n.

Area III emesse

dal Prefetto di Taranto per la violazione dell'art. 142/8 C.d.S. rilevate con  
apparecchiatura Photored F17Dr che facevano seguito ai verbali n. e n.

emessi dal Comando di Polizia Locale del Comune di Faggiano. Deduceva la nullità delle ordinanze impugnate lamentando la violazione dell'art. 2, co. 7 e art. 12, co. 1 C.d.S. e l'incompetenza della Polizia Locale del Comune di Faggiano ad elevare contravvenzioni in quel tratto di strada. Concludeva per l'annullamento delle predette ordinanze. Disposta la comparizione delle parti, l'amministrazione opposta si costituiva in giudizio nei termini di legge; si costituiva altresì il Comune di Faggiano che depositava tardivamente la documentazione richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti; il ricorrente si riportava al ricorso e insisteva per l'accoglimento dello stesso.

All'udienza del 26 novembre 2019 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del ricorso essendo stato tempestivamente depositato nella Cancelleria del Giudice adito.

L'opposizione è nel merito fondata e va pertanto accolta.

Preliminarmente, va rilevato che l'amministrazione opposta ha depositato tardivamente la documentazione inerente l'infrazione per cui è causa per cui non può essere posta alla base della presente decisione. Il tardivo deposito di tale documentazione non consente di provare la sussistenza della violazione e la fondatezza della pretesa sanzionatoria. Tale comportamento assume rilevanza alla luce della lacunosità, sotto il profilo probatorio, della documentazione posta all'esame di questo giudice. Va, infatti, evidenziato che con l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689/81 e successive modifiche viene instaurato un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, la quale, pur se formalmente convenuta, assume per certi versi la veste di attore sostanziale e debba perciò sottostare alla regola "*onus probandi incumbi ei qui dicit*", restando l'assunzione di prove di ufficio, una facoltà del giudice e non un obbligo. La legge sopra richiamata disegna gli adempimenti a carico dell'ufficio preliminari all'udienza di comparizione e dispone che "se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di

comparizione delle parti con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione". Trattasi all'evidenza, come nota \_\_\_\_\_, di un ordine di esibizione alla parte del tutto atipico, in quanto obbligatorio e ad iniziativa di ufficio anziché a istanza di parte. L'art. 23 della l.n.689/81 e succ. mod. si inserisce perfettamente nel giudizio civile di opposizione in quanto fornisce un puntuale criterio di ripartizione dell'onere della prova secondo il principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c.: è l'autorità che ha emesso il provvedimento che ha l'onere di provare i fatti integranti la responsabilità dell'opponente in ordine alla infrazione contestata, con la conseguenza che la mancanza o insufficienza della prova determina l'accoglimento dell'opposizione. Nel caso in esame l'amministrazione opposta non ha adempiuto all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito; per le suesposte ragioni, consegue l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e di tutti gli atti dalle medesime ordinanze dipendenti.

Ogni altra questione può ritenersi assorbita.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto dott.ssa \_\_\_\_\_ definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ con ricorso depositato in data 16.10.2019 avverso le ordinanze-ingiunzioni n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ emesse dal Prefetto di Taranto, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le predette ordinanze e tutti gli atti dalle medesime ordinanze dipendenti;

compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Taranto 26 novembre 2019

IL GIUDICE DI PACE


Dott.ssa Gabriella Macri

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Gabriella MACRI

VE Depositato in Cancelleria

Taranto, il 26/11/2019



IL GIUDICE DI PACE  
TARANTO

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Macri". The signature is written over the printed name and extends across the middle of the page.